



COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

Prot. N. _____ in data _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del Reg.

Adunanza di I^a convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, MESTIERI AFFINI ED ESTETISTA - MODIFICA.

L'anno **duemilaquattro** il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Codigoro, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi, consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, previa notifica.

Risultano i Consiglieri:

PANDOLFI ENEA	Sindaco	Presente
TROMBINI LEONARDO	Consigliere	Presente
BRANDOLINI ANTONIO	Consigliere	Presente
TRASFORINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
CHINARELLI IVO	Consigliere	Presente
SERRA GIANNI	Consigliere	Presente
GRASSI ADRIANO	Consigliere	Presente
BONAZZA FABIO	Consigliere	Presente
PAGANINI GIULIANO	Consigliere	Presente
RONCONI NELLA	Consigliere	Presente
BERTARELLI MARIA CARLA	Consigliere	Presente
TREVISANI FABRIZIO	Consigliere	Presente
FINOTTI MARCO	Consigliere	Presente
MARZOLA FLAVIO	Consigliere	Assente
BENAZZI FABIANO	Consigliere	Presente
ZAGHI RAUL	Consigliere	Assente
AGNELLI LUCIANO	Consigliere	Presente
FINESSI RICCARDO	Consigliere	Presente
GABBARI DARIO	Consigliere	Presente
GUIDI CARLO ALBERTO	Consigliere	Presente
MENEGATTI PAOLO	Consigliere	Assente

Presenti N. 18 Assenti N. 3

Assiste il Segretario Generale Dott. ZOLI PIETRO

Il Sindaco Sig. PANDOLFI ENEA assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:

1) BONAZZA FABIO 2) CHINARELLI IVO 3) ZAGHI RAUL

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, MESTIERI AFFINI ED ESTETISTA - MODIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 145 del 27/10/1994, con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna, Mestieri affini ed Estetista;

VISTA la propria deliberazione n. 172 del 14/12/1994, con la quale sono stati forniti chiarimenti al Comitato Regionale di Controllo in merito alla citata deliberazione n. 145/1994;

VISTE le proprie successive deliberazioni n. 165 del 21/12/1995, n. 180 del 28/11/1996, nn. 28 e 29 del 05/04/2002, n. 25 del 15/03/2004, con le quali sono state apportate modifiche al predetto Regolamento;

RITENUTO di dover ulteriormente modificare alcuni articoli di detto Regolamento, così come proposto dalle Associazioni di categoria, per stare al passo con i tempi moderni, cogliendo le nuove esigenze degli utenti;

VISTI i pareri favorevoli delle Associazioni di categoria, pervenuti a mezzo fax ed assegnati in data 26/05/2004 ed in data 16/06/2004 rispettivamente ai numeri 9919 e 11510 del protocollo generale;

VISTO il parere favorevole della Commissione Provinciale per l'Artigianato, pervenuto a mezzo fax in data 14/06/2004 ed assegnato al n. 11295 del protocollo generale;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio Comunale Attività Produttive;

VISTI i pareri favorevoli di cui al Dlgs. "267/2000" – art. 49, che si allegano alla presente;

A VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di sostituire il contenuto del punto 5 dell'art. 1 del vigente Regolamento con il seguente:
Con il termine ESTETISTA si indicano le prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art. 1 della legge n. 1 del 1990, ivi compresi i centri per l'abbronzatura o "solarium", la sauna, la ginnastica estetica, il massaggio estetico, anche con le metodiche definite "massaggio shiatsu", il disegno epidermico o trucco semipermanente.



COMUNE DI CODIGORO

(PROVINCIA DI FERRARA)

Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista, si intendono:

- a) per centro di abbronzatura o "solarium" quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, anche se funzionanti a gettone con la presenza di operatori professionali;
- b) per attività di "ginnastica estetica" e "massaggio estetico" quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- c) per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente" quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

La disciplina dei mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere per uomo e donna che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 161 del 1963, come modificato dall'art. 1 della legge n. 1142 del 1970, sono "inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume che non implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario", è assorbita, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla legge n. 1 del 1990 e del presente Regolamento.

Non rientrano nell'attività di estetica, e pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione (massaggiatore sanitario, massaggiatore fisioterapico, massaggiatore kinesiterapico), massaggiatore sportivo e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- b) le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
- c) l'attività di onicotecnica, che consiste nell'applicazione e nella decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle.

Ai fini del presente regolamento si intendono attività di servizio similari a quella di estetista:

- a) il tatuaggio, cioè l'attività inerente alla colorazione permanente della cute dovuta all'introduzione o penetrazione, con microaghi, nel derma, di pigmenti insolubili che formano figure o disegni indelebili;
- b) il piercing, cioè l'attività inerente nel trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

2) di sostituire integralmente il contenuto dell'art. 4 del vigente Regolamento con il seguente:

**ART. 4 – FORME DI ESERCIZIO IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITA'.
AMPLIAMENTO DEL SETTORE DI ATTIVITA' DEI LABORATORI
ESISTENTI.**



COMUNE DI CODIGORO

(PROVINCIA DI FERRARA)

1. Le attività di acconciatura ed estetica possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di imprese societarie.
2. Una stessa impresa può essere titolare di altri laboratori (nello stesso o in altri Comuni), a condizione che ciascun laboratorio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale.
3. In deroga alla condizione di cui al precedente comma 2, è consentito alla stessa impresa esercitata in forma individuale di essere titolare di un ulteriore esercizio per le attività disciplinate dal presente Regolamento presso stabilimenti militari, istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena quando siano svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito.
4. Le diverse attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente:
 - a) in forma di imprese autonome titolari di singole e diverse attività esercitate nella medesima sede con ingresso, servizi e sala d'attesa in comune, ma in distinti e separati locali (Centri Integrati);
 - b) mediante una delle forme di società previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 443/1985 (Società Infrasettoriali) titolari di più attività a condizione, fra l'altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali di cui all'art. 5 per lo svolgimento delle rispettive attività devono essere posseduti dai singoli soci che esercitano le distinte prestazioni ovvero da almeno un socio e da direttori tecnici. Ogni socio e/o direttore tecnico dovrà eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risulta essere qualificato. L'attività deve essere adeguata nel caso che, a causa del recesso di soci, di dimissioni del direttore tecnico o per altro motivo, venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività;
 - c) in forma di impresa individuale esercente più attività nel medesimo esercizio a condizione, fra l'altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali di cui all'art. 5 per lo svolgimento delle rispettive attività devono essere posseduti dal titolare oppure da direttori tecnici che esercitano le distinte prestazioni. Il titolare e/o i direttori tecnici dovranno eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risultano essere qualificati. L'attività deve essere adeguata nel caso di dimissioni dei direttori tecnici o per altro motivo venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività.
5. Nel caso di attività esercitate presso strutture ricettive, quando svolte esclusivamente a favore degli alloggiati, e presso istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena, quando svolte esclusivamente a favore delle persone che conducono vita in comune, lo stesso locale può essere adibito indifferentemente all'esercizio dell'attività di barbiere e

parrucchiere per uomo e donna a condizione che tali attività siano svolte in fasce orarie diverse.

6. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 9 della legge n. 1 del 1990 lo svolgimento delle prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, che consiste esclusivamente nel taglio, nella cura e nella colorazione delle unghie, può esser esercitato liberamente senza il possesso della qualificazione professionale.
7. Non è soggetto al rispetto delle distanze minime l'ampliamento del settore di attività per i laboratori esistenti di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista.
8. Non sono soggette al rispetto delle distanze minime le attività disciplinate dal presente Regolamento se abbinate ad attività esistenti di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

3) di inserire, dopo l'art. 13 del vigente Regolamento, l'art. 13/bis, con il seguente contenuto:

ART. 13/bis DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TATUATORE E DI PIERCING.

1. In attesa di un riconoscimento esplicito delle attività di servizio di tatuatore e di piercing, che non rientrano fra quelle di estetista, il loro esercizio è subordinato alla preventiva presentazione di apposita denuncia inizio attività.
2. Per i tatuaggi e i piercing eseguiti sui minori deve essere acquisito il preventivo consenso scritto al trattamento di chi esercita la potestà.
3. Alle attività di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 8 (superfici minime dei locali da adibire all'esercizio dell'attività), 9 (Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti), 13 (Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione).

Su proposta del Sindaco, che rappresenta l'urgenza del presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134 - 4° comma del D. Lgs. 267/2000 a voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano.

FN/gf



COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

segue delibera C.C. n. 57 del 28/06/2004

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ZOLI PIETRO

IL PRESIDENTE

F.to PANDOLFI ENEA

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio al n. _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, art. 124, 1° comma.

Codigoro,

Il Segretario Generale

F.to ZOLI PIETRO

Copia conforme per uso amministrativo.

Codigoro,

Il Segretario Generale

Esecutiva dalla data sotto riportata (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione) a termini del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Codigoro,

Il Segretario Generale

F.to

Delibera immediatamente eseguibile a termini del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Il Segretario Generale